

# Formazione 4.0, il credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 4.0

Il **credito d'imposta formazione**, che si inserisce nell'ambito del [Piano Transizione 4.0](#), è un intervento finalizzato al supporto della trasformazione digitale del nostro sistema produttivo.

L'**obiettivo** è lo **sviluppo delle competenze dei lavoratori**, per assicurare un **efficace utilizzo delle nuove tecnologie** applicate ai processi produttivi e ai singoli modelli di business aziendali.

La misura si sostanzia in un **credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano percorsi formativi sulle tecnologie abilitanti al 4.0**.

L'attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell'impresa beneficiaria e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita, marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell'Allegato A della legge di Bilancio 2018).

## I vantaggi previsti

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura del:

- **50% delle spese** ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 **per le micro e piccole imprese;**
- **40% delle spese** ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 **per le medie imprese;**
- **30%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 **le grandi imprese.**

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

## **Spese ammissibili**

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti spese:

- **spese di personale relative ai formatori** per le ore di partecipazione alla formazione;
- **costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti** alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- **costi dei servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione;
- **spese di personale relative ai partecipanti** alla formazione e le **spese generali indirette** (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'Allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

## **Attività di formazione ammissibili**

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Le **tematiche della Formazione 4.0** sono:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

## **Soggetti beneficiari**

Si rivolge a **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

## **Erogazione delle attività formative**

Internamente **attraverso personale dipendente**. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia

- autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  - soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  - soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  - ITS.

## Come si accede

Il credito d'imposta **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è utilizzabile, **esclusivamente in compensazione**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, **l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione**, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d'imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l'obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al [Ministero dello sviluppo economico](#), richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

[Allegato A \\_ Legge di Bilancio 2018Scarica](#)